



COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

Provincia di Torino

P.zza del Municipio, 1-10090

Tel. 012435132 fax 0124350760

C.F. 83501840017 P.I. 03841760014

e-mail: vigili.san.giusto.canavese@reteunitaria.piemonte.it

SERVIZIO VIGILANZA E COMMERCIO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

NEL TERRITORIO COMUNALE

DI SAN GIUSTO CANAVESE

(Approvato con deliberazione C.C. N° 48 del 30.11.2011)



INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di San Giusto Canavese.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di San Giusto Canavese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di San Giusto Canavese - Servizio di Polizia Municipale - e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale nonché a quella dei Carabinieri di San Giorgio Canavese, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada.

4. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. Per l'installazione eventuale di tali sistemi è necessaria la verifica preliminare del Garante.

5. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Giusto Canavese, in particolare:

dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773,
dal R.D. 6 maggio 1940 n. 635,
dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,
dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65,
dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112,
dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152,
dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale e dei Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree a rischio di atti illeciti;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- f) alla tutela della sicurezza urbana in generale;
- g) alla promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di web-cam o camera on-line. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese
- h) al controllo di discariche di sostanze pericolose, "eco-piazzole (intese come luoghi in cui sono installati i cassonetti stradali) nonché zona/e sfalci, ed altri luoghi simili, al fine di monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito
- i) al rispetto delle norme regolamentari comunali

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di San Giusto Canavese, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in San Giusto Canavese presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Si elencano in modo non esaustivo le funzioni del responsabile:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali;

- individua gli incaricati del trattamento;
- da agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso agli strumenti di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso la Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Municipale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti al fine garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e tenuto conto delle ridotte dimensioni della pianta organica.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti, come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso

successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere posizionate possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico/digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Polizia Municipale di San Giusto e la Stazione Carabinieri di San Giorgio. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e la registrazione avverrà su appositi server presso la Polizia Municipale di San Giusto. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di San Giusto Canavese, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, come da allegato 1.
2. Il Comune di San Giusto Canavese, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione dell'informativa sul sito internet del comune www.sangiusto.canavese.it.
3. Sul sito viene altresì pubblicata "l'informativa piena" ex art. 13 comma 1 del Codice.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Giusto Canavese a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2 E' demandata all'Organo esecutivo la presa d'atto sull'aumento e/o modifica del numero degli impianti esistenti, ovvero della loro diversa e nuova collocazione, rispetto alla data di approvazione del presente regolamento e risultanti dalle tabelle allegate

3. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.


4. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 22.09.2008.

Allegati:

1) SEGNALETICA INFORMATIVA MINIMA

2) QUADRO GENERALE UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE


COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da ^{POLIZIA MUNICIPALE} per fini di SICUREZZA URBANA

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)
L'informativa piena è reperibile sul sito comunale "www.sangiusto.canavese.it"




COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Provincia di Torino

P.zza del Municipio, 1-10090

Tel. 012435132 fax 0124350760

GESTIONE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA



Zona cimitero

Zona sfalci

Zona parco giochi

Zona scuola

Zona area mercatale

Zona piazza comune



COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.
PROVINCIA DI TORINO

N. 48

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
SAN GIUSTO CANAVESE E REVOCA DOCUMENTO PRECEDENTE.**

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GALATI DOMENICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOFFA RETANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MENNUNI MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERTOLINO DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CONTO ELVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO GIOVANNI BATTISTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BASTA SABRINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FIORINA MILA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BINANDO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
IAVELLO PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FIORINA LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PARISCH ANNA MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. BOGGIO Fabrizio.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Esterno Sig. BOGGIO Fabrizio.

Considerato che questo Comune ha avviato dal 2008 un progetto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale;

Ricordato con deliberazione del C.C. n. 47 del 22.09.2008 si provvedeva ad approvare il relativo regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sulla base del provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali in data 29.04.2004;

Visto il nuovo provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08.04.2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010, laddove sono state stabilite nuove e diverse disposizioni in merito all'utilizzo ed installazione dei sistemi nonché in merito al trattamento dei dati personali;

Dato atto pertanto che il vigente regolamento non è più confacente alla legislazione attuale;

Visto lo schema del nuovo regolamento composto da n. 20 articoli e n. 2 allegati, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Considerata dunque la necessità di approvare il nuovo regolamento ed abrogare il precedente approvato con deliberazione C.C. n. 47/2008;

Uditi gli interventi susseguiti:

Il Consigliere IAVELLO chiede quante telecamere ha l'Ente.

L'Assessore risponde 2 (due) presso il Cimitero, 3 (tre) nella zona sfalci, 1 (una) presso il parco giochi, 2 (due) presso le scuole, 2 (due) presso l'Area mercatale, 4 (quattro) presso la Piazza comunale, in totale N. 14 (quattordici), di cui 3 (tre) che girano.

La Consigliera PARISCH chiede se sono sempre attive e dove vengono salvate le immagini.

L'Assessore precisa che vi sono diversi programmi e modalità di registrazione. La Consigliera PARISCH ritiene che dovrebbe esserci qualcuno a visionare le immagini per intervenire in tempo reale in caso di necessità.

L'Assessore precisa che nel monitor possono vedere N. 4 (quattro) telecamere più altre 2 (due) e le stesse immagini le possono vedere anche i Carabinieri con cui siamo collegati.

Il Consigliere BINANDO Marco chiede di metterle dove scaricano i rifiuti.

L'Assessore replica che, mettere delle telecamere mobili che si possono spostare, da dei problemi tecnici di batteria.

L'Assessore precisa che il Comune di San Giusto C.se ha una spesa in linea con altri Comuni che effettuano un servizio analogo.

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti N. 11 favorevoli, N. 5 astenuti (Sigg.ri: FIORINA M., BINANDO M., IAVELLO P., FIORINA L., PARISCH A.), N. -- contrari, su N. 16 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, il nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIUSTO CANAVESE composto da n. 20 articoli e n. 2 allegati, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare conseguentemente il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 22.09.2008;
3. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dopo i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio
4. di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio Vigilanza e Commercio Dott.ssa Parola Maria Rita l'espletamento di tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

Con voti N. 11 favorevoli, N. 5 astenuti (Sigg.ri: FIORINA M., BINANDO M., IAVELLO P., FIORINA L., PARISCH A.), N. -- contrari, su N. 16 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 1 5 DEC. 2011 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

☒ Si certifica che la suesata deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, lì 30 NOV. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole
in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAROLA Dr.ssa Maria Rita

Si esprime parere favorevole
in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO